

**Allegato "B" all'atto in data 29 gennaio 2016, rep n. 1985/1614**

VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
Società Consortile a responsabilità limitata  
**STATUTO**

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, una società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, con la denominazione: "VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE Società Consortile a responsabilità limitata" siglabile "GAL VALLI DEL CANAVESE"

**ARTICOLO 2 - SEDE**

La Società ha sede legale in Rivara (TO).

La Società, nelle forme della legge, potrà istituire ed eventualmente sopprimere anche altrove (estero compreso), filiali, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze ed uffici secondari.

**ARTICOLO 3 - DURATA**


La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

**ARTICOLO 4 - OGGETTO**

La società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.

Per raggiungere lo scopo sociale, la Società potrà:

- a) elaborare strumenti programmatici e progettuali attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione ed alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;
- b) svolgere ogni e qualsiasi attività organizzativa, promozionale, tecnica, scientifica ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale, assumendo e concedendo incarichi di consulenza, professionali, progettuali e/o di collaborazione;
- c) realizzare in proprio strutture fisiche ed interventi di carattere materiale, destinati ad avere una ricaduta positiva e diffusa per la valorizzazione di uno specifico settore dell'economia locale oppure mirata ad introdurre elementi di innovazione nei processi di produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi generati dagli operatori pubblici e privati del territorio;
- d) concedere contributi a soggetti terzi pubblici e privati, secondo le regole dettate dalle norme di utilizzo delle risorse finanziarie che la Società sarà in grado di attivare ed in accordo ai propri orientamenti



per lo sviluppo del territorio;

- e) fornire alla popolazione residente, agli Enti Locali, ai singoli operatori economici di ogni settore, alle imprese artigiane, commerciali e turistiche nonché alle piccole e medie imprese, i servizi ritenuti necessari a migliorare le prospettive di sviluppo del territorio in senso lato;
- f) svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, creditizie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- g) assumere partecipazioni in qualsiasi società, consorzio, ente ed organizzazione avente scopi affini o comunque ritenuti utili al raggiungimento del proprio scopo sociale.

La Società attuerà il proprio scopo mutualistico operando prevalentemente ma non esclusivamente nei seguenti settori:

- la sensibilizzazione della comunità locale sulla propria identità e sulle prospettive di sviluppo sociale ed economico sul proprio territorio;
- la formazione professionale nei settori tradizionali ed in quelli innovativi del mondo rurale rivolta in modo particolare alla riqualificazione od all'inserimento occupazione dei giovani;
- il sostegno alla riqualificazione ed alla creazione di nuove piccole imprese in ogni settore economico, nonché all'introduzione di innovazioni tecniche, organizzative e gestionali;
- la creazione di nuovi prodotti turistici rurali, la promozione e l'organizzazione dell'offerta del territorio, l'istituzione dei sistemi di prenotazione;
- il sostegno alla produzione, trasformazione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali ed artigianali;
- la promozione e la realizzazione di collegamenti telematici all'interno del territorio e la connessione tra questi e le reti esterne;
- la redazione di studi di fattibilità, piani di intervento generali e di settore, indagini e ricerche in campo sociale, economico e di valorizzazione e tutela del territorio e delle sue produzioni;
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi nei settori del terziario, marketing, pubblicità, informazione, innovazione tecnologica, didattica e convegnistica;
- il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario anche in nome e per conto di soggetti terzi.

Alla Società è infine fatto l'obbligo di partecipare alla Rete LEADER a livello europeo,

al fine di scambiare e divulgare informazioni in merito alle azioni della Comunità Economica Europea a favore dello sviluppo dei territori rurali.

E' escluso l'esercizio dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari, finanziaria e di partecipazione normativamente condizionata dal possesso di specifiche autorizzazioni o all'iscrizione in appositi Albi od elenchi, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.

E' esclusa comunque qualsiasi attività vietata dalla legge alle società a responsabilità limitata.

## **ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di euro 76.100,00 (settantaseimilacento virgola zerozero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale stesso, salvo il diritto di sottoscrizione dei soci, alle condizioni di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato a mezzo di conferimenti aventi ad oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi beni in natura, crediti, la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento e il termine per la sottoscrizione dei soci: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Con la votazione favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, può anche essere deciso di offrire per la sottoscrizione tutte o parte delle quote di nuova emissione a terzi, ad esclusione dell'ipotesi in cui si versi nella condizione di cui all'art. 2482-ter c.c.

## **ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI**

Ferma restando la responsabilità limitata dei soci, questi versano ai sensi del comma 2 dell'art. 2615-ter del Codice Civile i contributi in denaro eventualmente necessari al perseguimento dello scopo mutualistico della Società.

La determinazione della stessa misura ed i criteri di ripartizione dei contributi tra i soci

vengono stabiliti dalla maggioranza dell'Assemblea.

## **ARTICOLO 7 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio dovrà essere redatto il bilancio che dovrà evidenziare attività, passività e risultati gestionali della Società.


## **ARTICOLO 8 - UTILI DI ESERCIZIO**

Gli utili di esercizio risultanti dal bilancio - detratta la quinta parte dovuta che deve essere accantonata al fondo di riserva legale - saranno in parte destinati alla rivalutazione della quota dei soci da effettuare al tasso legale di interesse e per la parte di utili disponibili.

A tale scopo non potrà essere destinata una parte superiore alla metà degli utili di esercizio.

La restante parte di utili di esercizio sarà destinata a scopi mutualistici, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile.

Gli utili non potranno essere distribuiti ai soci in alcun modo.



## **ARTICOLO 9 - SOCI**

Possono far parte della Società consortile gli Enti Pubblici, gli organismi di carattere pubblico e privato aventi finalità affini all'oggetto sociale, le imprese di ogni settore economico comunque costituite ivi comprese le cooperative, le associazioni degli operatori economici, gli istituti di credito e le fondazioni bancarie e in genere i soggetti non persone fisiche che, per la loro capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, siano in grado di apportare un proficuo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'ammissibilità dei nuovi Soci, in correlazione ai requisiti di cui sopra, tanto a seguito di acquisto di quote, che di sottoscrizione di quote di nuova formazione. L'accertamento dei suddetti requisiti avviene con deliberazione motivata entro giorni trenta dalla domanda proposta dall'interessato; in caso di mancanza di motivato diniego entro il suddetto termine, la domanda si intende comunque accolta.

## **ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA**

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina - se del caso - dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-*bis* c.c., salvo quanto disposto al comma successivo.

Le decisioni dei soci, in relazione ai punti 1-2-3 di cui sopra, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo che la deliberazione assembleare non sia richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In mancanza di tali richieste, le decisioni sono assunte sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare nonché l'esatto testo della decisione che si propone di adottare;
- b) di più documenti - tutti di identico contenuto e dai quali risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se rac-

colte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

In tal caso dal documento o dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'approvazione, l'astensione o la mancata approvazione della stessa da parte dei soci; la mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Spetta all'organo amministrativo comunicare i risultati delle consultazioni e dei consensi espressi per iscritto, indicando la data di formazione delle relative decisioni.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando copia autentica dell'atto di acquisto della partecipazione.

I documenti relativi alle decisioni dei soci vanno conservati in allegato al libro delle decisioni dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea medesima potrà essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- in caso di oggettivo ed incolpevole impedimento degli amministratori a provvedere agli adempimenti richiesti nel termine ordinario;
- in caso di sopravvenienza di significative modifiche dell'assetto normativo, tali da influire sulla configurazione del bilancio e dei documenti connessi;
- in caso di sopravvenienza di fatti di notevole rilievo, successivi alla chiusura dell'esercizio, dei quali si debba dar conto - ai sensi dei numeri 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile - nella relazione della gestione, alla cui valutazione non possa provvedersi nel termine ordinario;
- nel caso che la formazione del bilancio sia significativamente influenzata dai risultati di esercizio di società partecipate, che non sia possibile acquisire nei termini ordinari.

#### a) *Convocazione dell'assemblea*

Le assemblee sono convocate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da uno dei due amministratori, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo



del capitale sociale, presso la sede sociale o altrove, ma sempre in Italia.

L'assemblea è convocata con PEC o lettera raccomandata al domicilio dei soci quale risulta dal Registro delle Imprese o, per i soci che ne facciano richiesta, a mezzo fax o posta elettronica, con sistemi che diano certezza del ricevimento e del contenuto della comunicazione inviata, al numero o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai soci alla società.

L'avviso deve indicare il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza stessa al domicilio dei soci come sopra indicato.

Con la stessa convocazione saranno indicati il luogo, la data, l'ora dell'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima adunanza andasse deserta.

Tali formalità potranno mancare in caso di assemblea totalitaria; in ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### b) *Regole di svolgimento dell'assemblea*

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in loro assenza da altra persona designata dall'assemblea. L'assemblea nominerà un segretario anche non socio.

Ove l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o uno dei due amministratori lo reputino opportuno, oltre che nei casi di legge, il verbale dell'assemblea sarà redatto da Notaio. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto, socio o non socio, che non sia amministratore o dipendente della società.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro della propria quota.

#### c) *Quorum deliberativi*

Le decisioni dei soci - anche se assunte in forma assembleare - sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata da soci intervenuti, ad eccezione dei casi di cui ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, per i quali servirà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Tuttavia in ogni caso è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, della Società, lo scioglimento anticipato di questa.

#### d) *Assemblee in videoconferenza*

Le assemblee della società potranno essere tenute anche in videoconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità, della buona fede e della parità di trattamento dei soci ed in particolare, sussistendo il predetto quorum costitutivo, sarà validamente costituita purché:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità audio/video attraverso le quali i soci potranno intervenire;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti in ogni momento;
- siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il soggetto verbalizzante, luogo in cui s'intenderà svolta la riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vi sia la possibilità per il presidente di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ogni intervenuto, se occorre, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, a mezzo fax, modem, posta elettronica o altre tecnologie.

#### **ARTICOLO 11 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica non più di tre anni ed è rieleggibile.

##### *a) Poteri*

Al Consiglio di Amministrazione sono deferiti tutti i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società e così potrà compiere in genere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e potrà quindi compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, gli istituti bancari, gli uffici postali, fiscali e tributari. Ecc., dando o ricevendo ricevute e potrà pure stipulare contratti e convenzioni di ogni genere, assumere impegni bancari, ricevere e concedere contributi in denaro, nominare procuratori speciali o generali, ossia compiere qualunque atto impegnante la Società, essendo l'elenco di cui sopra a titolo puramente esemplificativo.

*b) Presidente, Amministratore delegato, rappresentanza della Società*  
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno, qualora non abbia provveduto l'assemblea, un Presidente, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento ed un Amministratore Delegato.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato spettano la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, entro i termini di legge, parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri Delegati. La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri Delegati durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto dell'elezione, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

L'Assemblea potrà assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un emolumento annuo in ragione del mandato assunto o dei compiti a ciascuno di essi demandati dal Consiglio stesso.

#### *c) Convocazioni e deliberazioni del Consiglio*

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato a mezzo PEC o lettera raccomandata spedita al domicilio dei Consiglieri otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma, PEC, posta elettronica spediti almeno un giorno prima o altro strumento tecnologico che garantisca la tempestività della comunicazione.

Il Consiglio può essere convocato tanto presso la sede sociale quanto altrove.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono certificate da un verbale redatto dal Segretario e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.

#### *d) Riunioni in audio/videoconferenza*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione della società potranno essere tenute anche in audio o videoconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità, della buona fede e della parità di trattamento dei consiglieri ed in particolare, sussistendo il predetto quorum costitutivo, sarà validamente costituita purché:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità audio/video attraverso le quali i consiglieri potranno intervenire;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti in ogni momento;
- siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il soggetto verbalizzante, luogo in cui s'intenderà svolta la riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- vi sia la possibilità per il presidente di identificare gli intervenuti, ac-



certandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- ogni intervenuto, se occorre, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, a mezzo fax, modem, posta elettronica o altre tecnologie.

## **ARTICOLO 12 - LIMITI ALLA TRASFERIBILITÀ' DELLE QUOTE**

Le partecipazioni sono trasmissibili nei limiti di quanto infra previsto. Le limitazioni al trasferimento della partecipazione infra previste non si applicano in caso di trasferimento a favore di altri soci oppure nel caso di scioglimento e messa in liquidazione di un socio, con assegnazione ai propri membri della quota sociale.

Il trasferimento delle partecipazioni è subordinato al diritto di prelazione dei soci secondo le modalità di seguito descritte.

Il socio che intende trasferire la sua quota dovrà offrirla in prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea dei soci, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della lettera del socio che intende trasferire la sua quota.

Nel corso di detta assemblea sarà concesso ad ogni socio di esercitare il diritto di prelazione.

Qualora vi sia un solo socio interessato all'acquisto della quota, il trasferimento sarà definitivamente concluso in suo favore.

Se vi sono più soci interessati all'acquisto della quota e non vi sia accordo tra loro, essi avranno diritto di acquistare la quota proporzionalmente al valore nominale delle quote da ciascuno di essi già possedute.

Nel caso in cui solo alcuni soci intendano esercitare il diritto di prelazione, essi avranno diritto e obbligo di esercitare la prelazione anche per la parte di spettanza di quei soci che non intendano esercitarla.

Se nessun socio fosse disposto ad acquistare la quota oggetto della prelazione, la quota stessa potrà essere ceduta a terzi entro i sei mesi successivi all'assemblea dei soci o, in caso di decesso, si devolgerà definitivamente agli eredi del socio defunto.

Il prezzo della quota trasferita in esercizio del diritto di prelazione sarà determinato d'intesa tra le parti e dovrà essere regolato in contanti nel termine successivo di quattro mesi dalla data di cessione.

Ogni divergenza che dovesse insorgere tra i soci in relazione al valore ed alla congruità del prezzo richiesto per la cessione della quota sarà decisa sulla base dell'arbitrato previsto dal successivo articolo 14.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche nei casi di vendita forzata.

In ogni caso dovrà trovare integrale applicazione l'art. 9 del presente statuto.

Qualora nessuno dei soci esercitasse il diritto di prelazione e l'organo amministrativo non deliberasse favorevolmente circa l'ammissione nei soci terzi cessionari ai sensi del suddetto articolo 9, sarà onere di que-

st'ultimo designare altro soggetto - favorevolmente valutato agli effetti dello stesso articolo 9 - per l'esecuzione della cessione.

### **ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio attivo residuo della Società dovrà essere devoluto ad altro organismo avente oggetto uguale o analogo.

### **ARTICOLO 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie non riservate alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria, insorte tra la Società, i Soci, gli Amministratori ed i liquidatori in dipendenza della applicazione delle presenti norme che regolano il funzionamento della società, quelle relative alla determinazione del valore delle partecipazioni sociali o dei diritti di opzione e quelle relative al recesso o alla esclusione di un socio, saranno rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri amichevoli compositori, tutti nominati su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli Arbitri si atterranno nel loro giudizio al diritto sostanziale, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio ed il loro giudizio sarà vincolante per le parti.

Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso e le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

### **ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEI SOCI**

Il socio può essere escluso dalla Società quando:

- sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale;
- non abbia provveduto, per due esercizi consecutivi, al versamento della quota di co-finanziamento di propria spettanza;
- si renda inadempiente rispetto ai suoi obblighi, arrecando danni rilevanti alla Società.

La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere comunicata al socio con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

### **ARTICOLO 16 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

All'originale firmato

Luca BRINGHEN

DOTTOR CESARE BIONDO NOTAIO

19 aprile 2016

*Carlo Berni*

